ALLEGATO B PROCEDURA DI VERIFICA/SCREENING

Articolo 1 - Finalità

1. La verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito Verifica o Screening) è la procedura da attivare allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti di opere o impianti possono avere impatti negativi e significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

- 1. Sono sottoposti a Verifica di assoggettabilità:
- a) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato A1 e B1, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato A1;
- b) i progetti elencati nell'allegato B1, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

Articolo 3 - Casi di inammissibilità/improcedibilità

- 1. Il Servizio SVA, qualora a seguito della presentazione dell'istanza ne ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, anche a causa di esistenza di vincoli preclusivi o evidente contrasto con disposizioni di legge e regolamentari, conclude il procedimento con un provvedimento semplificato riportante un sintetico riferimento agli elementi risolutivi in fatto e/o in diritto.
- 2. Il Servizio SVA, qualora gli elementi che in fatto e/o in diritto determinano l'irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza di verifica di assoggettabilità, emergano in fase istruttoria, attiva il procedimento ex art. 10bis Legge n. 241/1990"

Articolo 4 – Presentazione dell'istanza e procedimento

- 1. Il proponente trasmette al Servizio SVA dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, istanza di verifica di assoggettabilità redatta secondo lo schema di cui all'allegato B2 unitamente allo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato B3 al presente documento, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 152/2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale _______. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è da intendersi avviato dalla data di presentazione dell'istanza a cura del proponente.
- 2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web del Servizio SVA, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
- 3. Il Servizio SVA, sempre tempestivamente, comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta

pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano i seguenti Enti:

- Comune/i interessato/i;
- Provincia/e interessata/e;
- Servizio Tutela Paesaggistica, competente per territorio;
- ARPA Sardegna Direzione Tecnico-Scientifica;
- Servizio Ispettorato Ripartimentale competente per territorio Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- Ente preposto all'autorizzazione dell'intervento, nonché eventuali altri Enti segnalati anche dal proponente.
- 4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni al Servizio SVA.
- 5. Il Servizio SVA, sulla base dei criteri di cui all'allegato B4 al presente documento, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi e negativi.
- 6. Il Servizio SVA può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente il Servizio SVA può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo al Servizio SVA di procedere all'archiviazione.

Articolo 5 - Conclusione del procedimento

- 1. Sulla base dell'istruttoria di cui al precedente articolo, il Servizio SVA trasmette la proposta di Deliberazione all'Assessore della Difesa dell'Ambiente, per l'inoltro alla Giunta Regionale.
- 2. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, il Servizio SVA può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, il Servizio SVA comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.
- 3. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio SVA, inoltra alla Giunta Regionale la proposta di deliberazione sulla verifica di assoggettabilità, avente uno dei seguenti contenuti:
 - a. non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specificando i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato B4 al presente documento, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

- b. assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specificando i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato B4 al presente documento.
- 4. Entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente documento, fatte salve le eventuali sospensioni per integrazioni e chiarimenti, la Giunta Regionale conclude con propria deliberazione il procedimento di verifica di assoggettabilità.
- 5. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6. La Deliberazione della Giunta Regionale, riportante il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e le relative motivazioni, è pubblicata integralmente nel sito web istituzionale del Servizio SVA.
- 7. Il progetto deve essere adeguato all'esito della verifica, qualora necessario, prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e comunque prima dell'inizio dei lavori.
- 8. Qualora l'esito della Verifica implichi l'assoggettamento alla VIA, la deliberazione conterrà anche l'indicazione dei contenuti da sviluppare nello studio di impatto ambientale (SIA).
- 9. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dal Servizio SVA sul proprio sito web

Art. 6 - Controlli

- 1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norma vigenti, il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite con la Deliberazione della Giunta regionale di conclusione del procedimento di Verifica, è esercitato dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dall'ARPA Sardegna. Tali organi provvedono a segnalare le eventuali inadempienze al Servizio SVA.
- 2. Qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di Screening, la Giunta regionale, previa istruttoria del Servizio SVA, con deliberazione dispone che il soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera o intervento provveda alla sospensione dei lavori e ad imporre al Proponente l'adeguamento dell'opera stabilendo i termini e le modalità. Qualora il Proponente non provveda ad ottemperare si procede secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 152/2006.
- 3. Qualora il Servizio SVA accerti, sulla base di apposite segnalazioni da parte degli organi di controllo o da altre fonti, la realizzazione di opere o di interventi senza la previa sottoposizione alla Verifica, ne dà informazione al Soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento o, per gli interventi in materia urbanistica, alla competente Direzione della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia, che dispone la revoca dell'eventuale atto autorizzativo, la sospensione dei lavori e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza si provvede nei modi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 29 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Efficacia del provvedimento

1. I progetti sottoposti alla fase di verifica devono essere realizzati entro il termine di efficacia della deliberazione che, in ogni caso, non può essere inferiore a cinque anni dalla pubblicazione della medesima. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un termine di efficacia più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dall'autorità che ha emanato il provvedimento, su istanza del Proponente, pena l'inammissibilità della medesima prima della scadenza del termine di efficacia temporale del provvedimento di cui si chiede la proroga, il procedimento di verifica deve essere reiterato.